

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Associazione “ANIF” - Corso Garibaldi n.2 - Comune di Tolve (PZ) - Iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi al n. 2020/298

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull’igiene dei prodotti alimentari, e in particolare le disposizioni contenute nell’allegato II, capitolo XII, relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 275 del 19/02/2018 recante *“definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti”*, pubblicato sulla GURS del 09/03/2018, con cui, tra l'altro, è stato istituito il Registro Regionale dei soggetti per la Formazione degli Alimentaristi;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1225 del 5/07/2018 recante *“sospensione del D.A. n. 275 del 19/02/2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti”*, pubblicato sulla GURS del 20/07/2018;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 630 del 12/04/2019 recante *“modifica del D.A. n. 275 del 19/02/2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti”*, pubblicato sulla GURS del 17/05/2019;

VISTA l'istanza del trasmessa con pec assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.775447 del 20 novembre 2019, con la quale la sig.ra Colucci Maria Teresa, in qualità di presidente dell'Associazione *“ANIF”*– P.IVA 01931080764 ha chiesto l'iscrizione nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi in modalità FAD;

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. N. 259 del 7 gennaio 2020, con la quale è stato richiesto di inviare una marca da bollo del valore corrente da apporre sul provvedimento finale, nonché di indicare una sede operativa nel territorio regionale;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 9 gennaio 2020 al n. 645 della Associazione *“ANIF”* con la quale ha comunicato la sede operativa sul territorio del comune di Messina

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 29 gennaio 2020 al n. 3138 della Associazione *“ANIF”* con la è stata trasmessa la marca da bollo richiesta;

VISTA la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'Art.89 del D.lvo.159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla consultazione della B.D.N.A. effettuata in data 24 gennaio 2020, e pertanto la società in oggetto può essere iscritta nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi sotto condizione risolutiva ai sensi dell'Art. 88 del D.lvo.159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la relazione descrittiva del piano formativo allegata all'istanza è in linea con quanto previsto dal suddetto decreto assessoriale;

RITENUTO che il soggetto formatore è in possesso dei requisiti previsti e che, pertanto, può essere iscritto nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi.

## DECRETA

### ARTICOLO 1

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'Associazione "ANIF" - P.IVA 01931080764, con sede legale in Corso Garibaldi n. 2 del comune di Tolve (PZ) ed operative in piazza Ludovico Fulci Is. 283 del comune di Messina, di cui è presidente la sig.ra Colucci Maria Teresa (C.F. CLCMTR68A41G942Y) è iscritta nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi al n. **2020/298** in modalità FAD.

### ARTICOLO 2

All'Associazione "ANIF" è fatto obbligo di comunicare al Dipartimento A.S.O.E. qualsiasi variazione, così come previsto al Capitolo 9 "Variazioni" dell'allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019, ai fini dell'aggiornamento del Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi.

E' fatto, altresì, obbligo all'Associazione "ANIF" di comunicare al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente l'organizzazione dei corsi di formazione, con almeno trenta giorni di anticipo dal loro avvio attenendosi scrupolosamente a quanto disposto al Capitolo 10 "Programmazione ed attuazione dei corsi di formazione" dell'allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

### ARTICOLO 3

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio avrà cura di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al Capitolo 11 "Controlli e sanzioni" dell'allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

### ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni di cui al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

Il presente decreto viene notificato alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato, nella sezione sicurezza alimentare al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoSalute/PIR\\_AreeTematiche/PIR\\_IgienedegliAlimenti](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_IgienedegliAlimenti).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 05.03.2020

F.to

Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Vincenzo Bonomo)

Il Dirigente dell'U.O.B. 7.1  
(Dr.ssa Daniela Nifosi)